



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N.49 del 07 NOVEMBRE 2018

Oggetto: Accordo tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 della legge 07 agosto 1990, n. 241, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri. Definizione, ai sensi dell'art. 3 comma 5 dell'Accordo, di modalità e indirizzi procedurali da seguire per lo svolgimento delle attività in materia di pianificazione di bacino regionale oggetto di avvalimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"*, sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *"Autorità di bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...). Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto"*





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità (...)";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici del fiume Arno, del fiume Serchio, del fiume Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"*;

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui *"il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO, in particolare, l'art. 12 commi 6 e 7 del medesimo decreto che disciplinano il periodo transitorio per garantire la continuità di funzioni tecniche e amministrative nelle more dell'avvio operativo dei nuovi enti;

VISTA l'intesa sottoscritta tra l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e la Regione Liguria in data 30 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti dei sopra richiamati commi 6 e 7 dell'art. 12 del D.M. 294/2016, al fine di garantire la continuità delle funzioni tecniche ed amministrative inerenti la pianificazione di bacino afferente ai bacini regionali nel periodo transitorio conseguente alla soppressione dell'Autorità di bacino regionale e fino all'entrata in vigore del d.p.c.m. ex art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006; in particolare l'intesa prevedeva l'avvalimento da parte dell'Autorità di bacino delle strutture regionali già operanti nel regime previgente, stabiliva il conferimento della delega di firma al Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, già Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale, per le fattispecie individuate e demandava al soggetto delegato la definizione di modalità procedurali ed organizzative in continuità con il regime normativo previgente;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTO, QUINDI, il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria n. 134 del 24 maggio 2017 con il quale sono state definite le *“Modalità procedurali per l'esercizio della delega di firma per le attività di pianificazione di bacino regionale”* confermando quelle previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale, come derivanti dal combinato disposto delle normative dei Piani di bacino vigenti e delle procedure da ultimo stabilite con l.r. 15/2015, che ha adeguato, a seguito del riordino delle competenze delle Province, il regime previgente in materia di pianificazione di bacino regionale, di cui alla l.r. n. 58/2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018, emanato ai sensi dell'art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 135 del 13.06.2018, avente ad oggetto l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino ex legge n. 183/1989 e la determinazione delle dotazioni organiche delle Autorità di bacino distrettuali;

VISTO, in particolare, l'art. 4 del d.p.c.m. 4 aprile 2018 che prevede che *“per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività e per il conseguimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale è dotata di una struttura centrale con sedi individuate al comma 1 e di strutture operative di livello territoriale con sedi a Sarzana e a Genova, individuate d'intesa con la regione Liguria, che operano con riferimento ai bacini idrografici regionali e interregionali presenti nel territorio del distretto idrografico. Dopo l'entrata in vigore del d.p.c.m., l'organizzazione delle sedi di cui al presente comma verrà condivisa con le regioni territorialmente interessate sulla base di specifiche intese”*;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con il decreto n. 56 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *“il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante”* nonché *“provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità”*;

PRESO ATTO CHE con l'entrata in vigore del d.p.c.m. 4 aprile 2018 è decaduta l'intesa sottoscritta con la Regione Liguria in data 30 marzo 2017 per garantire, medio tempore, la continuità delle funzioni di pianificazione di bacino afferenti ai bacini regionali liguri;

PRESO, ALTRESI', ATTO CHE nell'attuale fase, successiva all'entrata in vigore del d.p.c.m. 4 aprile 2018, nelle more del completamento della costituzione e insediamento degli organi tecnici della nuova Autorità e dell'organizzazione delle sedi delle strutture operative di livello territoriale, continua a sussistere la necessità di garantire la continuità delle funzioni di pianificazione di bacino afferenti ai bacini regionali liguri, anche tenendo conto del fatto che gli unici organi dell'Autorità, al momento operativi e competenti in





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

materia di pianificazione di bacino, sono la Conferenza Istituzionale Permanente presieduta dal Ministro dell'Ambiente e il Segretario Generale dell'Autorità;

DATO ATTO CHE ai sensi dello Statuto dell'Autorità, il Segretario Generale è chiamato a svolgere compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino;

DATO, INOLTRE, ATTO CHE ai sensi di quanto previsto all'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006 nelle more dell'approvazione del Piano di bacino distrettuale o di suoi stralci funzionali, restano validi i Piani di bacino previgenti e le norme, ad essi relative, emanate anche ai fini di disciplinare le procedure di approvazione semplificata delle varianti ai Piani medesime;

VISTA la legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, ed in particolare l'art. 15 che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge regionale della Liguria 7 agosto 2018, n. 15 che all'art. 27 prevede che nelle more dell'adozione dei Piani di bacino distrettuali, la Regione possa stipulare apposite convenzioni con le Autorità di bacino distrettuali per l'avvalimento a titolo gratuito di personale regionale;

VISTA la deliberazione n. 852 del 24.10.2018, con cui la Giunta Regionale della Liguria ha approvato lo schema di Accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 48 del 29 ottobre 2018, con cui è stato approvato lo schema di Accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990;

VISTO, QUINDI, l'Accordo sottoscritto in data 29 ottobre 2018 tra l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e la Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 della legge 07 agosto 1990, n. 241, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri;

VISTO, in particolare, l'art. 3 dell'Accordo, recante *"Modalità di collaborazione e avvalimento"* in cui sono definite le fattispecie di attività oggetto di avvalimento, con specifico riferimento alle attività di gestione dei PAI vigenti, elencate al comma 2 del medesimo articolo;

DATO ATTO che l'art. 3 dell'Accordo al comma 3 già prevede che *"le suddette attività sono svolte sulla base degli atti, indirizzi e criteri tecnici e procedurali adottati nell'ambito del regime"*





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

normativo previgente in materia di pianificazione di bacino, che restano in vigore in forza del disposto dell'art. 170, c. 11 del d. lgs. 152/2006", al comma 5 stabilisce che "il Segretario Generale provvede a definire le modalità e gli indirizzi procedurali per le attività di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di adozione ed approvazione delle varianti ai Piani di cui al comma 2, lett. a), in continuità, per quanto possibile, con il regime normativo previgente, ed assicurando il coordinamento a livello distrettuale delle attività svolte in avvalimento e la progressiva integrazione dei quadri conoscitivi a livello distrettuale" e al comma 6 prevede, inoltre, che "I rapporti tra i due Enti e le specifiche modalità operative ed organizzative dell'avvalimento, con individuazione delle strutture e dei dirigenti regionali di riferimento per le attività e la predisposizione degli atti, nonché delle modalità di formazione ed assunzione formale degli stessi, con riferimento anche alla formalizzazione dei lavori del tavolo di coordinamento, sono definite nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente accordo;

VISTO, quindi, l'Allegato 1 all'Accordo, recante "Modalità operative ed organizzative dell'avvalimento delle strutture regionali";

RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO E OPPORTUNO procedere alla definizione di modalità e indirizzi procedurali per le attività di gestione dei PAI regionali vigenti, con particolare riferimento alle modalità di adozione e approvazione delle varianti ai Piani medesimi, di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) dell'Accordo, in continuità, per quanto possibile, con il regime normativo previgente, al fine di assicurare il coordinamento a livello distrettuale delle attività svolte in avvalimento e la progressiva integrazione dei quadri conoscitivi a livello distrettuale, nonché alle modalità di rilascio dei pareri previsti dalle norme tecniche di attuazione dei medesimi Piani;

CONSIDERATO CHE, alla luce del ruolo di direzione e coordinamento riconosciuto dallo Statuto al Segretario Generale dell'Autorità e ai sensi dell'art. 3 comma 5 dell'Accordo, al fine di assicurare il coordinamento a livello distrettuale delle attività svolte in avvalimento e la progressiva integrazione dei quadri conoscitivi a livello distrettuale, il Segretario Generale può procedere a definire modalità e indirizzi procedurali ulteriori per le attività di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di adozione ed approvazione delle varianti ai Piani di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) dell'Accordo in continuità, per quanto possibile, con il regime normativo previgente nonché alle modalità di rilascio dei pareri previsti dalle norme tecniche di attuazione dei medesimi Piani, al fine di orientare l'attività delle competenti strutture regionali avvalse;

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DECRETA

Articolo 1 - Sono confermate le modalità e gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale afferente ai bacini regionali liguri, come derivanti dal combinato disposto delle normative dei Piani di bacino tuttora vigenti e delle procedure





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ex l.r. 15/2015 (Titolo II, Capo II), già richiamate a seguito dell'intesa sottoscritta il 30 marzo 2017 e sintetizzate nel documento allegato al presente decreto (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale dello stesso, fermo restando quanto previsto in ordine all'istituto Tavolo di Coordinamento, disciplinato all'art. 3 comma 1 dell'Accordo sottoscritto in data 29 ottobre 2018 tra l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e la Regione Liguria.

Articolo 2 - Eventuali modifiche all'Allegato 1 che si rendessero necessarie, in fase attuativa, al fine di assicurare il coordinamento a livello distrettuale delle attività svolte in avvalimento e la progressiva integrazione dei quadri conoscitivi a livello distrettuale, saranno definite nel Tavolo di coordinamento tra Autorità di bacino distrettuale e Regione Liguria e approvate con decreto segretariale di modifica o integrazione al presente.

Articolo 3 - Il presente decreto è notificato alla Regione Liguria e pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale. La Regione Liguria e i dirigenti delle competenti strutture regionali avvalse, sono incaricati dell'attuazione del medesimo, anche al fine di dare pubblicità allo stesso, nei modi ritenuti più opportuni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Massimo Lucchesi





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Allegato 1

**Sintesi delle modalità procedurali da seguire
per le attività in materia di pianificazione di bacino regionale
oggetto di avvalimento ex art. 3 comma 2 dell'Accordo sottoscritto tra
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria**

A) Varianti ai Piani di Bacino vigenti (rif. art. 3, c. 2, lett. a) dell'Accordo e art. 15, 16 e 24 Norme di Attuazione (NdA) dei PAI regionali vigenti)

1. Le varianti ai piani di bacino vigenti, consistenti in modifiche, integrazioni ed aggiornamenti degli elaborati degli stessi, possono essere avviate dagli uffici regionali, in qualità di Ente avvalso, sulla base dell'acquisizione di nuovi elementi, dati, studi o indagini di maggior dettaglio nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio. Istanze di modifica, integrazione o aggiornamento dei piani vigenti possono essere altresì proposte alla Regione, oltreché dall'Autorità di distretto, dai Comuni interessati sulla base di idonea documentazione tecnica.
2. Le varianti ai piani di bacino vigenti vengono distinte in "varianti sostanziali" qualora comportino la necessità di riformulazione delle strategie e delle scelte fondamentali del Piano stesso o incidano significativamente sulle sue previsioni (cfr. l.r. 15/2015, art. 26, c.3, che ha sostituito l'art. 10, c.3, della l.r. 58/2009, richiamata nelle NdA dei PAI) e in cd "non sostanziali" laddove non rientranti nelle suddette fattispecie (cfr. l.r. 15/2015, art. 26, c.5 e seguenti, che ha sostituito l'art. 10, c.5, della l.r. 58/2009, richiamata nelle NdA dei PAI).
3. Tra le varianti di tipo "non sostanziale", sulla base dei criteri previgenti, rientrano quelle riferite ad aggiornamenti del quadro conoscitivo, relative in particolare al recepimento di approfondimenti tecnici, degli esiti di studi di dettaglio e degli effetti di eventi calamitosi o della realizzazione di interventi di sistemazione idraulica o geomorfologica, e che, ai sensi della procedura richiamata dai PAI vigenti, possono essere approvate con procedure semplificate, di cui all'art 10, c.5 della l.r. 58/2010, poi sostituito dall'art. 26, c.5 e 6 della l.r. 15/2015; vi rientrano, in particolare, anche le rettifiche degli elaborati dei piani di bacino per errori materiali o per migliori specificazioni, anche normative, a fini di semplificazione di applicazione del disposto dei piani stessi o una migliore leggibilità e applicabilità della disciplina, o migliori specificazioni di situazioni locali coerenti con il piano vigente.
4. Le varianti che consistono nel recepimento di criteri e di indirizzi dell'Autorità di bacino, ovvero previsti da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità delle varianti "non sostanziali", garantendo, in ogni caso, l'attivazione delle adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel medesimo comma.
5. Salvo quanto previsto nell'Allegato 1 punto 5 dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 sottoscritto tra Autorità di distretto e Regione Liguria, in via generale le varianti che ricadono nelle fattispecie delle varianti "non sostanziali" di cui sopra sono approvate con atto del dirigente della competente Struttura regionale avvalsa, sulla base dei criteri previgenti ed in particolare degli indirizzi ex DGR 894/2010, per le parti ancora applicabili.





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

6. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni. È prevista pertanto l'adozione di tali varianti ai fini dell'indizione della fase di pubblicità con decreto del dirigente della competente Struttura regionale avvalsa.
7. Di norma l'indizione della fase di pubblicità seguirà il seguente schema generale, ferma restando la possibilità di prevedere ulteriori o diverse forme di divulgazione in specifici casi:
 - a) pubblicazione di un avviso pubblico di informazione, che renda noto l'avvio della fase di pubblicità e informazione preventiva sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web regionale;
 - b) pubblicazione degli elaborati oggetto della variante sul portale regionale www.ambienteinliguria.it, nella sezione dedicata ai piani di bacino;
 - c) trasmissione dell'atto e dell'avviso pubblico di informazione ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio del Comune stesso per un periodo non superiore ai trenta giorni e, di norma, non inferiore ai quindici, ai fini dell'espressione di eventuali osservazioni dei soggetti interessati, di cui si terrà conto nella redazione della versione definitiva della variante in fase di approvazione.
8. Nello stesso atto di adozione della variante viene prevista, quale adeguato regime transitorio in considerazione del primario interesse per la tutela dal rischio idrogeologico, la contestuale entrata in vigore delle ordinarie misure di salvaguardia della variante adottata, prevedendo pertanto che fino alla sua approvazione in ciascuna area si applichino le disposizioni più restrittive tra quelle del piano vigente e quelle della variante adottata.
9. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale dell'atto di approvazione delle medesime.
10. Un esemplare delle varianti, con i relativi elaborati, è depositato presso la Regione e i Comuni interessati. Gli elaborati dei piani di bacino e delle loro varianti sono, altresì, pubblicate sul sito web regionale dedicato all'ambiente www.ambienteinliguria.it, nella sezione relativa ai piani di bacino all'indirizzo [http:// www.pianidibacino.ambienteinliguria.it](http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it).
11. Delle varianti approvate si darà pubblicità anche sul sito web dell'Autorità di distretto, attraverso un richiamo ai sito web regionale.

B) Pareri di compatibilità sui progetti di sistemazione idraulica e geologica in attuazione del Piano di Bacino (rif. art. 3, c. 2, lett. b) dell'Accordo prima alinea)

- Si tratta dei pareri previsti dagli artt. 15, 16, 16bis e 17 c.2 delle Norme di Attuazione (NdA) dei PAI regionali vigenti (nel regime previgente di competenza del Comitato Tecnico di bacino)
- sui progetti di sistemazione idraulica e geologica che, a seguito della loro realizzazione, comporteranno modifiche al PAI, viene espresso un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino e con i criteri regionali e/o dell'Autorità di bacino (cfr. l.r.15/2015, art. 21, c.1, lett.d), che ha sostituito l'art. 5, c.1, lett. d), della l.r. 58/2009, richiamata nelle NdA dei PAI).

Tali pareri di compatibilità vengono espressi con atto del dirigente regionale della struttura avvalsa competente in materia, come individuato nell'allegato 1 all'Accordo, sulla base degli indirizzi





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

procedurali previgenti, con particolare riferimento alla DGR 1361/2010, per quanto ancora applicabili.

- C) **Altri pareri di competenza della ex AdB regionale** (rif. art. 3, c. 2, lett. b) seconda e terza alinea e lett. c) dell'Accordo)
- Pareri ex art. 15-bis, art. 16 c.2, NdA dei PAI regionali (nel regime previgente di competenza del Comitato Tecnico di bacino)
 - Pareri vincolanti su concessioni idriche ex art. 7 RD 1775/1933
 - Pareri richiesti all'AdB distrettuale nell'ambito di procedimenti vari (quali ad esempio quelli richiesti nell'ambito dei procedimenti di VIA e VAS o di conferenze dei servizi)

Tali pareri, fermo quanto previsto dall'Accordo con specifico riferimento a quelli in materia di acque, vengono espressi con una nota del dirigente della competente struttura regionale avvalsa.



